REGOLAMENTO (CEE) N. 559/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1968

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 367/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 367/67/CEE gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché le restituzioni predette siano limitate ai quantitativi di semole e semolini di granturco e di rotture di riso effettivamente utilizzati dall'industria della birra nella Comunità ; che tali misure devono essere conformi alle modalità d'applicazione eventualmente adottate a norma dell'articolo 3 dello stesso regolamento ; che in proposito è opportuno adottare le modalità in questione, onde evitare che la disparità delle misure prese dagli Stati membri ostacoli la liquidazione della restituzione e l'efficacia del controllo ;

considerando che è altresí necessario che le norme comunitarie designino lo Stato membro responsabile per la liquidazione della restituzione, onde evitare che, ove le operazioni di fabbricazione abbiano luogo in piú Stati membri, la disparità delle disposizioni in essi vigenti privi gli interessati del beneficio della restituzione ; che quest'ultima è stata fissata per il granturco trasformato in semole e semolini e per le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra allo scopo di rendere tali prodotti competitivi rispetto all'amido di granturco il quale per qualsiasi utilizzazione, beneficia degli effetti della restituzione concessa alla produzione di granturco destinato all'industria amidacea ; che tale restituzione è stata finora liquidata dallo Stato membro nel quale il granturco viene effettivamente utilizzato dall'industria amidacea per la produzione di amido ; che, tenuto conto della competitività tra l'amido da un lato e le semole e semolini di granturco nonché le rotture di riso dall'altro, è opportuno far sí che le modalità di corresponsione della restituzione alla produzione per il granturco e le rotture destinati alla industria della birra siano per quanto possibile simili e comparabili alle modalità fissate per il granturco destinato all'industria amidacea ; che è quindi necessario che alla restituzione alla produzione provveda lo Stato membro nel quale viene trasformato il granturco, analogamente a quanto avviene per l'amido ;

considerando che i problemi suaccennati sussistono attualmente soltanto per le semole e i semolini di granturco, in quanto le rotture di riso non beneficiano di una restituzione alla produzione, essendo il loro prezzo sul mercato mondiale piú elevato del prezzo comunitario ;

considerando che la certezza dell'utilizzazione delle semole e dei semolini di granturco da parte dell'industria della birra nella Comunità può essere data dai documenti comprovanti la vendita del prodotto a una fabbrica di birra e dal controllo dell'avvenuta utilizzazione ; che, per il caso in cui le semole e i semolini di granturco siano utilizzati in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione, è opportuno istituire un metodo di collaborazione amministrativa che offra le garanzie necessarie ;

considerando che, nel quadro delle disposizioni comunitarie che sono oggetto del presente regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure ulteriori atte ad assicurare il controllo prescritto dall'articolo 2 del regolamento n. 367/67/CEE ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione alla produzione, di cui all'articolo 1 del regolamento n. 367/67/CEE, per il granturco utilizzato nella fabbricazione di semole e semolini destinati all'industria della birra, è corrisposta dallo Stato membro nel quale vengono prodotti le semole e i semolini suddetti.

La restituzione alla produzione viene pagata soltanto quanto detto Stato membro ha controllato che le

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.

semole e i semolini di granturco sono stati effettivamente utilizzati nell'industria della birra.

Articolo 2

1. Al fine di ricevere la restituzione, il fabbricante di semole e semolini di granturco presenta alle autorità competenti una domanda debitamente corredata della fattura di vendita alla fabbrica di birra, o copia conforme, nella quale risulti indicato il quantitativo, espresso in peso netto, di semole e semolini di granturco venduto, con indicazione precisa della ragione sociale della detta fabbrica.

2. Inoltre qualora le semole e i semolini siano destinati all'utilizzazione in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione alla produzione :

a) il certificato di circolazione delle merci modello DD4 rilasciato per tale prodotto deve comprendere :

— nella parte A, una dichiarazione dell'esportatore che precisi il peso netto del prodotto e la sua destinazione all'industria della birra,

— nella parte B, un visto apposto dal servizio competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato comprovante la dichiarazione dell'esportatore ;

b) dal momento dell'entrata nello Stato nel cui territorio si trova la fabbrica di birra utilizzatrice e fino alla trasformazione, il prodotto è soggetto a un regime di controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ;

c) non appena le semole e i semolini cui si riferisce il certificato sono stati utilizzati dell'industria della birra, una menzione comprovante l'avvenuta utilizzazione nell'industria della birra viene apposta nel riquadro « Domanda di controllo » del presente certificato di circolazione DD4 e tale certificato è rinviato per successiva verifica all'amministrazione delle dogane dello Stato membro che lo ha rilasciato, che lo trasmette al servizio incaricato del pagamento ;

d) ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione dei servizi eventualmente competenti, oltre alle autorità doganali, per l'applicazione del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY